REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 53 del 27/10/2026

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 Finalità 2
Art. 2 Oggetto 2
Art. 3 Definizioni 2
Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 4
Art. 5 Concessione in gestione degli Impianti sportivi 4
Art. 6 Rapporto concessorio - Contenuto delle convenzioni 4
Art. 7 Soggetti affidatari 5
Art. 8 Scelta del soggetto gestore 5
Art. 9 Durata della concessione e obblighi del concessionario 7
Art. 10 Norme generali sulla manutenzione 9
Art. 11 Divieto di sub concessione 9
Art. 12 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali 10

TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO 10
Art. 13 Criteri per l'assegnazione degli spazi 10
Art. 14 Richiesta per l'assegnazione annuale degli spazi 11
Art. 15 Utilizzo occasionale degli impianti 12
Art. 16 Utilizzo scolastico degli impianti 12
Art. 17 Utilizzo degli spazi assegnati 12
Art. 18 Tariffe per l'utilizzo gli spazi 13
Art. 19 Responsabilità e coperture assicurative 13
Art. 20 Revoca degli spazi assegnati 13

TITOLO IV° – VIGILANZA E CONTROLLO 14
Art. 21 Norme generali sulla vigilanza 14
Art. 22 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni 14

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 15
Art. 23 Norme transitorie e finali 15
ALLEGATO A - NORME SULLA MANUTENZIONE 16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità
2. Il Comune favorisce l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, dì abilità, di condizione sociale.
3. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
4. L'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
5. Il Comune richiama le associazioni e le società sportive al riconoscimento di principi dell'etica sportiva sia nelle scelte educative che di gestione rispettando, se presente, i valori della Carta Etica dello Sport Comunale

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi, e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive di pubblico interesse. Ai sensi dall'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata con le modalità indicate agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per l'affidamento degli impianti s'intende:

a. per *Comune*, il Comune di Borgo San Lorenzo;
b. per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti;
c. per *spazio sportivo*, il luogo attrezzato, all'aperto o al chiuso, dove si svolge o si può svolgere attività sportiva o motoria.
d. per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
e. per *attività scolastica*, l'attività rivolta agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
f. per *concessione in gestione*, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo o di una palestra scolastica;
g. per *datore di lavoro*, il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione, che assume, salvo deleghe, la responsabilità per la sicurezza per la gestione dell'impianto. Il datore di lavoro dovrà avvalersi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs 81/2008 per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
h. per *D.V.R.* Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenti del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche;
i. per *piano di manutenzione*, il documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale.

Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati mediante concessione a terzi.
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. Nel caso di un'area pubblica all'aperto attrezzata per praticare attività fisica e/o fitness che non rientra nella definizione di impianto sportivo di cui al presente regolamento, se ne ricorrono i presupposti si potrà applicare il Regolamento Comunale per la cittadinanza attiva e i beni comuni di cui alla D.C.C. nr. 34 del 29/07/2026 e ss.mm.ii al fine di favorire interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione di aree e beni pubblici.
5. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono adottate dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
6. L'Amministrazione Comunale può determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa

patrocinate. Le modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 Concessione in gestione degli Impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avviene con procedura ad evidenza pubblica, fatti salvi i casi in cui la legislazione vigente prevede altre modalità di affidamento.
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo, con i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'impianto sportivo sarà composta da un numero minimo di tre membri, di cui un tecnico comunale per valutare quanto previsto successivamente all'art 8, lettera a) sulla qualità del progetto, relativamente al programma temporale di manutenzione ordinaria dell'impianto.
3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale preveda nell'avviso pubblico, per la presenza di specifici impedimenti oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta. Qualora vi sia una pluralità di soggetti assegnatari, come nel caso di impianti polisportivi, tali soggetti dovranno redigere apposito accordo per l'intestazione delle utenze a uno di loro e per la ripartizione del rimborso delle relative spese.
4. Qualora non fosse possibile l'intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a rimborsarle al comune con le tempistiche previste nell'avviso pubblico.
5. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti delle figure professionali e dei vari operatori, compresi i volontari, di cui si avvale per la gestione dell'impianto.

Art. 6 Rapporto concessorio - Contenuto delle convenzioni

1. I rapporti concessori sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
   a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
   b) Durata della convenzione;
   c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
   d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
   e) Gestione eventuale delle attività commerciali connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita e simili);
   f) Applicazione e riscossione tariffe;
   g) Piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto;

h) Disposizioni sulle figure professionali, operatori e volontari che operano all'interno della struttura;
i) Garanzie in ordine al corretto adempimento degli obblighi di gestione;
j) Copertura assicurativa per responsabilità civile del concessionario nei confronti dei terzi;
k) Pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate;
l) Erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza;
m) Forme di controllo da parte del Comune di Borgo San Lorenzo;
n) Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi;
o) Verifica annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti ed eventuale applicazione della risoluzione della concessione in caso di gravi mancanze.

2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali ed alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 7 Soggetti affidatari

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:
   - società e associazioni sportive dilettantistiche;
   - enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
   - discipline sportive associate;
   - federazioni sportive nazionali.
2. Ricorrendone i presupposti di legge, la concessione potrà essere affidata in via diretta a società in house.

Art. 8 Scelta del soggetto gestore

1. La scelta del concessionario avviene nel rispetto di quanto previsto dal titolo I del Codice dei Contratti Pubblici, della legge 241/1990, del D.Lgs. 38/2021 e della L.R.T. in materia. Nel caso che la procedura vada deserta e venga valutata la non rilevanza economica dell'impianto si valuterà l'applicazione della normativa del Codice del terzo settore.
2. La gestione non potrà, comunque, essere affidata:
   a. a coloro che nel biennio precedente hanno subito la risoluzione della concessione per le motivazioni di cui al successivo art. 22;
   b. a coloro che al momento dell'emissione del bando presentano una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle entrate tributarie, per erogazione di servizi e di natura patrimoniale.
3. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.
4. I criteri di valutazione dovranno riferirsi alla qualità del soggetto e del progetto di gestione, nonché alla proposta economica. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO DI GESTIONE:

- Storicità sul territorio e esperienza nel settore;
- Storicità degli impianti, ovvero la continuità e la qualità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta - con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi e nella conduzione in genere dell'attività sportiva;
- Numero di tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell'impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
- Tariffe praticate e prezzi d'accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
- Stato di manutenzione degli impianti e dell'entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Affidabilità economica, assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, sia degli eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
- Qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
- Modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- Capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili, degli anziani e dei soggetti segnalati dai servizi sociali, tenuto conto delle dimensioni e della tipologia dell'impianto;
- Titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
- Dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
- Entità degli investimenti eventualmente proposti nel progetto dalle società o associazioni sportive con particolare riferimento all'accessibilità e tenuto conto dello stato di manutenzione dello stesso;
- Carattere interdisciplinare delle attività praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

b) PROPOSTA ECONOMICA:

- La proposta economica dovrà essere accompagnata da una relazione economico-gestionale, certificata, se richiesto nel bando, da una figura professionale iscritta all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dalla quale risultino da una parte i costi di gestione dell'impianto, compreso le spese di manutenzione ed il canone da corrispondere al comune, dall'altra le

entrate ricavabili dalla gestione dell'impianto che assicurino un equilibrio finanziario alla gestione;

- Valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto della capacità di valorizzare l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

Art. 9 Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata ordinaria della concessione è quinquennale (5 anni), salvo quanto espressamente previsto dall'Avviso Pubblico. Potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione per una sola volta, qualora sia previsto nell'avviso della procedura di affidamento.
2. Nel caso in cui il progetto presentato preveda di effettuare investimenti sull'impianto di particolare rilevanza ai fini dell'interesse pubblico il Comune può prevedere una durata maggiore della concessione al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione. In tal caso la durata sarà commisurata all'entità degli investimenti da effettuare.
3. Qualora, durante il periodo di durata della concessione, il concessionario esegua significativi interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere urgente ed improrogabile, preventivamente autorizzati e approvati con determina Dirigenziale dal Servizio Tecnico, la durata dell'affidamento potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo comunque di durata non superiore a quelle prevista originariamente nel bando. Tale facoltà di proroga dovrà comunque essere prevista fin dall'inizio nell'avviso della procedura di affidamento.
4. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo (ivi compreso il patrimonio mobiliare in esso contenuto) secondo le caratteristiche del medesimo, organizzando l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria. Deve altresì dotarsi delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle varie attività, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli eventuali assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato A al presente regolamento.
5. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, adottato dal Comune, rimanendo comunque la facoltà di introdurre, a suo carico, formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto.
6. Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto contenuto nella convenzione sottoscritta ed inoltre:
   a) fornire al Comune i dati e gli elementi necessari per l'espletamento del monitoraggio economico, qualitativo e quantitativo del servizio;

b) osservare e far osservare tutte le prescrizioni, obblighi e divieti stabiliti da leggi, regolamenti, norme e disposizioni;
c) vigilare sul rispetto delle assegnazioni degli spazi;
d) munirsi di eventuali licenze, autorizzazioni e omologazioni necessarie allo svolgimento delle attività motorio-ricreative e agonistiche;
e) redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione da presentare al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione;
f) effettuare una adeguata manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso e la normale manutenzione del verde, salvo diversamente previsto dal Comune;
g) stipulare coperture assicurative adeguate alle caratteristiche dell'impianto;
h) individuare un Responsabile della Sicurezza e predisporre un Piano della sicurezza della struttura concessa in gestione, mantenendo le condizioni di sicurezza dell'impianto, adottando tutte le misure necessarie alla tutela degli utenti e garantendo, per il personale necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nell'impianto, l'applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
i) favorire un consumo consapevole di acqua, energia elettrica, gas e, in generale, ad adottare misure finalizzate al risparmio energetico e alla sostenibilità;
j) versare l'eventuale canone d'uso stabilito in sede di affidamento;
k) presentare al Comune richieste d'uso dell'impianto affidato per eventuali utilizzi diversi da quelli motorio-sportivi;
l) esporre all'interno dell'impianto, in luogo visibile al pubblico, le tariffe d'uso approvate dal Comune;
m) redigere in accordo con l'amministrazione, un disciplinare d'uso dell'impianto da rendere pubblico e visibile all'interno dello stesso a cui il gestore e tutti gli utilizzatori dovranno attenersi.

7. Al concessionario spetta:
a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi;
b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
e) lo sfruttamento e la disciplina della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
f) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Art. 10 Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato **A** al presente regolamento (norme sulla manutenzione);
3. Compete al concessionario la manutenzione delle aree esterne, comprese quelle a verde, con esclusione delle potature degli alberi ad alto fusto che sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Borgo San Lorenzo.
5. Qualora il concessionario, in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati con apposita determina dirigenziale dal Servizio Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso sarà anche possibile scomputare l'importo dei lavori dall'eventuale canone concessorio ancora da corrispondere all'amministrazione in virtù della concessione in essere.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

Art. 11 Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione. Tale facoltà può essere esercita anche per alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, e simili, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con

le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale che potrà chiedere un compenso nel caso in cui l'utilizzo abbia finalità economiche.

Art. 12 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali da parte di terzi è dovuto, al concessionario il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, in accordo col concessionario e tenendo eventualmente presente quanto previsto nella proposta economica di cui all'art.8.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'attività motoria dei giovani e dei soggetti fragili, oltre che l'attività agonistica.

TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Art. 13 Criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi all'interno degli impianti sportivi e/o scolastici di proprietà dell'amministrazione comunale o ad essa concessi in uso, compatibilmente con la tipologia degli impianti e con le esigenze dettate dalla disciplina sportiva di che trattasi, saranno valutati prioritariamente i seguenti criteri:

    - Adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi;
    - Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni (eventuali richieste da parte di associazioni che non rispettano tale requisito potranno essere accolte soltanto a copertura degli spazi residui);
    - Svolgimento di attività rivolta al settore giovanile;
    - Regolarità dei pagamenti riguardo alle quote dovute al gestore dell'impianto sportivo o al Comune se gestore, per l'uso delle strutture sportive in stagioni passate sia riguardo ai canoni, o al pagamento di utenze, dovuti. In alternativa il richiedente deve aver sottoscritto un idoneo piano di ammortamento del debito, da dichiarare in fase di richiesta degli spazi;

2. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;
3. A parità di condizioni l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti parametri:
   - Società o Associazioni che svolgono attività agonistica;
   - Società o Associazioni per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
4. Nell'assegnazione delle fasce orarie i gestori dovranno tenere conto dell'età degli atleti praticanti nella fascia oraria richiesta. In via generale e compatibilmente con le richieste, le disponibilità e salvo disponibilità residue, dovranno essere garantite:
   - alle attività giovanili e di base gli orari subito successivi al termine delle lezioni scolastiche (indicativamente per la primaria 16,30-18,00 e per le secondarie 14,00-18,00);
   - alle attività agonistiche giovanili gli orari della seconda parte del pomeriggio (indicativamente 18,00-20,00);
   - alle attività rivolte ai senior e allo sport amatoriale gli orari serali (dalle 20,00 in poi);
5. I gestori degli impianti sportivi sono tenuti a garantire ad ogni richiedente adeguati spazi per lo svolgimento della propria attività e il supporto allo sport di base;
6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta;
7. L'Amministrazione Comunale, eccezionalmente, si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente durante l'anno gli impianti, per iniziative importanti, programmate con largo anticipo, previo accordo col concessionario e compatibilmente coi calendari delle attività agonistiche nazionali e regionali.

Art. 14 Richiesta per l'assegnazione annuale degli spazi

1. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi per l'annualità sportiva, le società dovranno farne richiesta al gestore, e per conoscenza all'ufficio sport del Comune, entro il 15 aprile di ogni anno. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante.
2. Ogni associazione, gruppo o società sportiva nella richiesta per l'assegnazione degli spazi dovrà precisare:
   a) La fascia d'età dei singoli gruppi per i quali lo spazio orario è richiesto;
   b) Di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento, ed in caso di assegnazione di spazi, di accettarle integralmente.
3. Il concessionario, in accordo con l'amministrazione comunale, programma l'uso degli spazi entro il 31 maggio di ogni anno. Il gestore formalizzerà gli spazi assegnati ai richiedenti, che entro 10 giorni potranno far pervenire eventuali reclami. Il gestore provvederà ad esaminarli e se del caso apporterà modifiche al calendario d'uso degli spazi. Stilerà infine l'orario definitivo entro il 15 giugno.

4. Entro il 15 giugno dovrà essere fatta anche richiesta di eventuali spazi per l'orario provvisorio relativo agli allenamenti per la preparazione pre-campionato. Il gestore a richiesta dei richiedenti potrà definire l'utilizzo degli impianti sportivi anche nei mesi estivi di luglio agosto.
5. L'assegnazione degli impianti avrà durata dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo, salvo accordi diversi.
6. Il gestore sottoscriverà idoneo accordo con l'assegnatario contenente almeno i giorni e gli orari assegnati, allegando allo stesso il disciplinare d'uso degli impianti redatto in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Utilizzo occasionale degli impianti

1. Le associazioni, gruppi e società sportive potranno richiedere l'utilizzo degli impianti anche in via occasionale facendo richiesta al concessionario e compatibilmente con le normali attività svolte nella struttura. Il concessionario potrà assegnare spazi anche per utilizzazioni provvisorie, in caso di rinuncia da parte di gruppi assegnatari oppure nei periodi di sosta delle attività, ivi compresi i giorni festivi.

Art. 16 Utilizzo scolastico degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.lgs. 38/2021 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. Di norma gli impianti sportivi scolastici, salvo espressa richiesta dell'Istituto Scolastico attiguo ai sensi del successivo comma 3, sono resi disponibili dal termine dell'orario curriculare dell'Istituto e per intero nelle giornate di assenza di attività scolastica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consigli di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 1, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali.
3. Fermo quanto disposto dall'art. 6 c. 4 del D.lgs. 38/2021 relativamente all'utilizzo degli impianti scolastici, gli altri impianti sportivi sono messi a disposizione delle scuole del territorio previa opportuna richiesta al Comune, che verificherà la disponibilità con il gestore.

Art. 17 Utilizzo degli spazi assegnati

1. Lo spazio assegnato può essere utilizzato solo per la pratica sportiva in cui si identifica l'associazione, gruppo o società sportiva richiedente, nell'ottica di ottimizzare la capacità ricettiva degli impianti.

2. Negli impianti sono proibite pratiche sportive le quali, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all'immobile. Tuttavia esse possono essere consentite qualora siano disposti appositi provvedimenti tesi ad evitare i possibili danni. Nelle palestre è obbligatorio l'uso delle scarpe da ginnastica.
3. Rimane salva la facoltà degli assegnatari degli spazi di rinunciarvi totalmente o parzialmente successivamente all'assegnazione, provvedendo a ciò con formale comunicazione al gestore che provvederà ad assegnarli definitivamente ad altri richiedenti. Gli spazi assegnati dal gestore saranno integralmente fatturati agli assegnatari, salvo definitiva rinuncia.

Art. 18 Tariffe per l'utilizzo gli spazi

1. Ogni associazione, gruppo o società sportiva è tenuta a partecipare alle spese di mantenimento degli impianti mediante la corresponsione di una tariffa oraria, stabilita, così come previsto all'art. 12, dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario. Tale tariffa potrà essere aggiornata con delibera di Giunta Comunale in base all'andamento dei costi. La tariffa di cui sopra dovrà essere versata al concessionario in soluzioni mensili, entro 10 giorni dall'emissione del documento fiscale. Il mancato utilizzo della struttura assegnata comporta comunque il pagamento dell'intera tariffa oraria prevista.

Art. 19 Responsabilità e coperture assicurative

1. Condizione fondamentale per utilizzare gli impianti è la completa copertura assicurativa per tutti coloro che li usano, atleti, allenatori e istruttori, nonché soggetti terzi presenti nell'impianto. In caso di infortunio l'Amministrazione Comunale ed il concessionario dell'impianto si sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità che è assunta in pieno dal responsabile delle società sportive, delle associazioni o dei gruppi. Gli atleti devono altresì essere in regola con la normativa prevista dalle federazioni e/o enti di promozione sportiva di appartenenza.
2. Le associazioni, gruppi o società sportive potranno utilizzare le attrezzature disponibili nelle strutture. Le chiavi di accesso alle palestre saranno consegnate dal concessionario alla persona indicata dall'utilizzatore degli spazi. Ogni soggetto assegnatario è responsabile nei confronti del concessionario dei danni provocati alle strutture (palestra, tribune, ingresso, servizi igienici per il pubblico, corridoio d'accesso alla zona atleti e spogliatoi) durante le ore concesse dei quali dovrà rispondere anche tramite apposita polizza assicurativa.
3. Eventuali problemi o anomalie dovranno essere prontamente segnalati da parte dell'assegnatario al concessionario all'inizio delle ore di attività.
4. Il Concessionario è tenuto a richiedere all'assegnatario il rispetto di quanto previsto al presente articolo.

Art. 20 Revoca degli spazi assegnati

1. L'assegnazione dello spazio potrà essere revocata dal concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
   a. reiterato mancato utilizzo degli spazi assegnati, o utilizzo difforme rispetto a quanto dichiarato nella richiesta iniziale,

b. gravi atti di danneggiamento alle strutture ed alle attrezzature,
c. non rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento,
d. mancato pagamento della tariffa nelle modalità stabilite all'art. 18 del presente regolamento
e. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, della legge e del disciplinare sottoscritto in occasione dell'assegnazione degli spazi.

TITOLO IV° – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 21 Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
   a) alla corretta utilizzazione dell'impianto,
   b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Borgo San Lorenzo, attraverso il servizio sport ed il servizio tecnico per quanto di rispettiva competenza, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi da parte del concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale effettuerà periodicamente il controllo sul corretto utilizzo degli impianti da parte dei concessionari e degli assegnatari degli spazi.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari della gestione e se del caso sugli utilizzatori.

Art. 22 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo, dopo diffida ad adempire in un termine massimo di 15 giorni, dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
   a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
   b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
   c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
   d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione saranno esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.
3. Il Comune di Borgo San Lorenzo, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, per:
   a. sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

b. sopravvenuti motivi di interesse pubblico
c. nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15esimo successivo a quello della sua pubblicazione e sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2023;
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative a livello nazionale o regionale in vigore.

a. ***ALLEGATO A - NORME SULLA MANUTENZIONE***

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizio Tecnico ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative:

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che potrà riguardare a titolo esemplificativo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc;
- manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni all'Ufficio Ambiente. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A (Visual Tree Assessment) che rimane a carico dell'Amministrazione comunale;
- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

- manutenzione degli impianti di condizionamento;
- manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- oneri connessi all'intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;
- oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;
- oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.